



# COMUNE DI VIGASIO

## Provincia di Verona

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 17-12-2024

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.
---------	--

Oggi **diciassette** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **17:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Tosi Eddi	Presente	LEONI MATTEO	Presente
CAMPEDELLI DIEGO	Presente	CARPANA SABINA	Presente
ZAFFANI STEFANIA	Presente	MIRANDOLA FABIO	Presente
DE TOGNI GIACOMO	Presente	BONACHINI MARIA	Presente
MOSELE NICOLE	Presente	AGOSTINI PAOLA	Presente
MERLINI CORRADO	Assente	VISPARELLI DANIELE	Presente
BERTO RAFFAELE	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Avv. Puzzo Carmela.

Constatato il numero legale degli intervenuti, Tosi Eddi nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.</b>
----------------	---

Il Sindaco procede ad illustrare il quinto punto all'ordine del giorno recante "**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024**".

Il Sindaco procede con la illustrazione della proposta sopra indicata.

Terminata la illustrazione del Sindaco ottiene la parola il Consigliere Visparelli il quale opera taluni rilievi sulla tabella recante le percentuali constatando come manca la detrazione per l'abitazione principale di euro 200.

Constatata l'assenza di altri significativi interventi da parte dei consiglieri comunali il Sindaco sottopone a votazione la proposta di deliberazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Leoni Matteo, Berto Raffaele e Carpana Sabina.

Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali Mirandola Fabio, Visparelli Daniele, Agostini Paola e Bonachini Maria.

Esprimono voto favorevole per la immediata eseguibilità Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Leoni Matteo, Berto Raffaele e Carpana Sabina.

Dichiarano di astenersi per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Mirandola Fabio, Visparelli Daniele, Agostini Paola, Bonachini Maria.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

### **RICHIAMATI:**

- ⇒ l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ⇒ l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- ⇒ l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- ⇒ il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

VISTO il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.”*;

VISTI inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, potranno diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che definisce la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 settembre 2024, che ha apportato modifiche ed integrazioni alle fattispecie per le quali gli enti locali hanno facoltà di applicare differenziazioni delle aliquote relative all'IMU, tenendo in considerazione le categorie già definite dal precedente Decreto del 7 luglio 2023;

EVIDENZIATO che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso,*

*posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;*

RICHIAMATO il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04/06/2020 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2022;

CONSIDERATO che, come riportato nel Prospetto delle aliquote che costituisce parte integrante e sostanziale della presente, si intende mantenere inalterata anche per l'anno 2025 la pressione fiscale prevista per il 2024 dal prelievo tributario di IMU;

RITENUTO, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2025 così come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (**Allegato 1**);

VISTO l'art. 6, c. 1, del D.lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

DATO ATTO che sul presente atto è stato espresso parere favorevole dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla presente deliberazione e costituente parte integrante e sostanziale della medesima;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO, altresì, lo Statuto Comunale;

PRESO ATTO della proclamazione della votazione disposta dal Presidente e di seguito evidenziata:

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Leoni Matteo, Berto Raffaele e Carpana Sabina.

Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali Mirandola Fabio, Visparelli Daniele, Agostini Paola e Bonachini Maria.

Esprimono voto favorevole per la immediata eseguibilità Tosi Eddi, Zaffani Stefania, Campedelli Diego, Mosele Nicole, De Togni Giacomo, Leoni Matteo, Berto Raffaele e Carpana Sabina.

Dichiarano di astenersi per la immediata eseguibilità i consiglieri comunali Mirandola Fabio, Visparelli Daniele, Agostini Paola, Bonachini Maria.

## **DELIBERA**

1. di approvare quanto esposto in premessa, che qui viene richiamato ed integralmente riportato quale parte integrante;

2. di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2025, così come riportato nel Prospetto delle aliquote ivi allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente (Allegato 1);

3. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

4. di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre 2025;

5. di dichiarare, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata attuazione alle misure conseguenti.

Con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma4, del D.Lgs.267/00, al fine di procedere ai necessari e conseguenti adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 26 del 09-12-2024 ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL SINDACO**  
**F.to Tosi Eddi**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

**IL Segretario**  
**F.to Avv. Puzzo Carmela**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.**

## REG. TEC. RAGIONERA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Zanella Rosanna Norma

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

# PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.**

## Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-12-24

Il Responsabile del servizio  
F.to Zanella Rosanna Norma

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 17-12-2024

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.**

### CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all'albo on-line del comune per la prescritta pubblicazione dal 07-01-2025 fino al 22-01-2025 con numero di registrazione 10.

COMUNE DI VIGASIO li 07-01-  
2025

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Allegato alla deliberazione

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 del 17-12-2024

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) APPROVAZIONE  
ALIQUOTE 2025. CONFERMA ALIQUOTE 2024.**

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI VIGASIO li 18-01-  
2025

IL RESPONSABILE DELL' ESECUTIVITÀ

*(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)*

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

---

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,58%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		0,86%
Aree fabbricabili		0,86%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,04%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro) - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) - D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni - D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio	0,86%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore con eventuali condizioni dell'esenzione presenti nel regolamento: Immobili posseduti da IPAB, Curia e utilizzati per lo svolgimento di attività inerenti la missione pastorale, dall'ATER e utilizzati per le finalità di inclusione sociale, dalle Fondazioni, dalle ONLUS e Associazioni accreditate ai sensi della L.R. 16 agosto 2002 n. 22.

## **Precisazioni**

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

**Documento generato il 9/12/2024 alle 13:06:16**